

# CHIARIMENTI

10/07/2017 ore 21:29 - **Dagli elaborati tecnici allegati al bando, non è chiara la giacitura della quota 0,00 di progetto; dove collocare tale quota?**

Sulle Tavv. EA3-EA5-EA6 sono rappresentate le quote di appoggio, da cui si ricava che la quota pavimento si trova a +0,65 metri rispetto alla quota 0,00 metri, che rappresenta, a sua volta, la quota del piano strada denominata "via S. Barsanofio", da cui si accede al lotto).

10/07/2017 ore 21:29 - **Data la possibilità di apporre varianti progettuali, come da disciplinare di gara, considerato l'esiguo tempo a disposizione per la redazione delle stesse (soli 23 giorni), è possibile ottenere gli elaborati tecnici in formato editabile (Planimetrie e sezioni, computo metrico, elenco prezzi).**

10/07/2017 ore 21:29 - Accolta. Gli elaborati in formato autocad e primus-acca risulta essere stati integrati nella documentazione disponibile sui siti della CUC Montedoro e del Comune di Oria.

10/07/2017 ore 21:29 - **Con riferimento al punto precedente, dato l'elevato gradi di dettaglio degli elaborati richiesti, è possibile una proroga dei tempi di consegna per la presentazione delle offerte?**

Non risulta possibile una proroga dei tempi di consegna, atteso che lo sfioramento dei tempi complessivamente programmati porterebbe a rischio di perdita del finanziamento.

10/07/2017 ore 21:29 - **Le varianti possono riguardare anche una variazione della tipologia strutturale e la distribuzione funzionale degli spazi interni ed esterni?**

Le varianti non possono riguardare la variazione della tipologia strutturale (in quanto funzione di una scelta rigida in fase di redazione degli esecutivi) e la distribuzione funzionale degli spazi interni (già approvati dalla struttura sanitaria della ASL competente).

10/07/2017 ore 21:29 - **Le proposte migliorative e/o integrative delle aree di utilizzo e di pertinenza della struttura dovranno riguardare la sola zona del lotto che circonda la struttura (come rappresentato dalla Tavola EA3\_Planimetria piano rialzato), o tutto l'intero lotto così come individuato nella relazione generale (Elaborato RG - punto 1.1)?**

Avendo a riferimento le minime opere già programmate per le aree di utilizzo e di pertinenza della struttura (vedi, ad esempio, anche "Computo metrico estimativo - Opere a verde e arredo urbano), si ritiene siano possibili proposte integrative e/o migliorative di tali aree e pertinenze.

13/07/2017 ore 10:34 - **Con la presente si chiede in riferimento alla procedura in oggetto se è possibile partecipare con la sola OG1 III<sup>^</sup> in avvilimento dichiarando di voler subappaltare interamente la categoria scorporabile OG11?**

Il ricorso all'avvilimento è previsto ai sensi dell'art. 89 del D.lgs. 50/2016.

La subappaltabilità della categoria scorporabile OG11, trattandosi di categoria specialistica, sconta invece l'applicazione del comma 5 dell'articolo 105, pertanto l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere.

A pag. 11 del Disciplinare di Gara:

*Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG11 classificazione I<sup>^</sup>), è tenuto a propria scelta:*

- 1) *A costituire un'ATI verticale con mandante qualificata;*
- 2) *A subappaltare le relative lavorazioni;*
- 3) *Ad avvalersi dei requisiti di un'altra impresa (art.89 D.lgs. 50/2016).*

Quindi, nel caso del punto 2), trova inoltre applicazione l'art. 105, comma 5, del D.lgs. 50/2016, a norma del quale l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere.

*Art.105 comma 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.*

Art.89 comma 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.  
(il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017)

14/07/2017 ore 12:39 - **Sopralluogo: Vorrei sapere é obbligatorio effettuarlo accompagnati da un vostro tecnico oppure é sufficiente farlo privatamente?**

Ai sensi dell'art. 4.2 del Disciplinare di Gara "la mancata dichiarazione effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione della procedura di gara".

Tale sopralluogo, comunque, non v'è attestato dall'UTC del Comune di Oria, e, pertanto, dovrà essere effettuato per proprio conto, senza possibilità di accompagnamento da parte dei funzionari comunali.

14/07/2017 ore 12:39 - **Per le lavorazioni della categoria OG11, é possibile subappaltare l'intero importo della categoria OG11, vale a dire € 131.312,84, oppure solamente il 30% di tale importo?**

A pag. 11 del Disciplinare di Gara:

*Il concorrente che non possiede in proprio la qualificazione relativa alla categoria scorporabile (OG11 classificazione I^), è tenuto a propria scelta:*

- 1) A costituire un'ATI verticale con mandante qualificata;
- 2) A subappaltare le relative lavorazioni;
- 3) Ad avvalersi dei requisiti di un'altra impresa (art.89 D.lgs. 50/2016).

Nel caso del punto 2), trova inoltre applicazione l'art. 105, comma 5, del D.lgs. 50/2016, a norma del quale l'eventuale subappalto non può superare il 30% dell'importo delle opere.

*Art.105 comma 5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il trenta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.*

*Art.89 comma 11. Non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dell'opera superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la qualificazione ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di qualificazione degli esecutori di cui all'articolo 84, che possono essere periodicamente revisionati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 15.  
(il decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 è stato pubblicato sulla G.U. n. 3 del 4 gennaio 2017)*

Per maggiore precisione, questa Stazione appaltante sostiene poi che il limite del 30% sull'importo complessivo del contratto "si affianca all'ulteriore limite del 30% (comma 5) sulle opere super specialistiche che superino il 10% dell'importo totale dei lavori".

Ciò con la conseguenza che avremmo due distinti limiti al subappalto.

Il primo limite riguarderebbe la possibilità di subappaltare il 30% dell'importo complessivo del contratto riferito ai lavori prevalenti e alle altre opere scorporabili.

Raggiunto questo primo limite, l'impresa non esaurisce la propria quota di subappalto, perché residuerebbe l'ulteriore possibilità di subappaltare la quota (sempre del 30%) relativa alle c.d. "s.i.o.s." che superino il 10% dell'importo totale dei lavori.